STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO PRUZZO
Via XX Settembre, 20/5 - 16121 Genova - Tel. 010 586856 - Fax 010 5701421
Via Paolo Boselli, 1/4 sc. sn. - 17100 Savona - Tel. / Fax 019 827159

Avv. UMBERTO PRUZZO
Dott. ALESSANDRO ASTA

- 8 GEN

COPIA

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Atto di Appello

Il sottoscritto, quale difensore di POGGI Anna, condannata con sentenza n. D 3119/08 Reg. Sent., emessa in data 14/07/08 (Dep. in data 27/11/08) dalla III Sezione del Tribunale di Genova, (proc. pen. n. 21312/01 R.G. N.R. – 3306/05 R.G. Trib.), alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p. – 40 cpv -81c.p. e 608 c.p., nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai Pubblici Uffici per la durata di legge, con il presente atto

d i c h i a r a

di interporre appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti

m o t i v i

I

Il Tribunale doveva emettere sentenza di assoluzione per la dott.ssa Anna POGGI, all'epoca dei fatti Commissario capo della Polizia di Stato in servizio

Partita IVA 01172370999

presso la struttura di Bolzaneto, in relazione al reato ascrittole al capo 7) della rubrica della sentenza, quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p..

I Giudici di prime cure hanno, a parere di questa difesa, aderito supinamente alla prospettazione dei fatti fornita loro dal Pubblico Ministero, adottando il cosiddetto "criterio temporale" per ritenere provata, in capo all'imputata, la sicura consapevolezza delle presunte violenze che si sarebbero svolte nella caserma di Bolzaneto.

Il Tribunale, infatti, nella scarna parte motiva della sentenza, dedica un "pugno" di righe all'analisi degli elementi di fatto dai quali ricavare la presenza, in capo agli imputati POGGI e PERUGINI (considerati nel bene e nel male un "unicum"), dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 608 c.p.. Ecco quindi che, nonostante non vi sia stata nel corso dell'istruttoria dibattimentale alcuna indicazione sulla effettiva presenza della dott.ssa Anna POGGI nei corridoi, davanti alle celle ed in altre zone della caserma, nel momento in cui le persone ivi detenute ed arrestate sarebbero state costrette ad assumere le presunte posizioni vessatorie dalle medesime descritte, se non nelle due singole occasioni dichiarate dall'imputata, il Tribunale, con assoluta "nonchalance", ha rilevato che "*siffatte giustificazioni*" non sarebbero credibili e che comunque "*quand'anche si volesse prestare fede alle dichiarazioni dell'imputata, non è pensabile che mentre*

«passeggiava» o discorreva con la GIANNINI, non si avvedesse della posizione che gli arrestati erano costretti a tenere all'interno delle celle ...".

Quanto sopra affermato, si noti, senza che a supporto di tali considerazioni sia stato indicato alcun elemento di prova (eventuali dichiarazioni delle numerose persone offese o eventuali dichiarazioni del personale operante all'interno della caserma, che abbiano avuto modo di constatare la presenza della dott.ssa Anna POGGI di fronte alle celle), con ciò elevando una semplice presunzione a rango di prova.

In realtà l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato non solo l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno delle imputazioni attribuite alla Dott.ssa Anna POGGI, ma anche che la medesima in tali occasioni ha tenuto una condotta del tutto contraria a quella contestata.

A questo punto appare imprescindibile, per una migliore comprensione dei fatti di causa, ricapitolare quelli che sono stati i momenti salienti dell'istruttoria dibattimentale.

In data 16 maggio 2005 il G.U.P. presso il Tribunale di Genova, dott. Maurizio De Matteis, emetteva, all'esito dell'Udienza Preliminare, il Decreto che Dispone il Giudizio a carico degli odierni 45 imputati per i reati commessi in occasione del vertice G8 del luglio 2001 nella struttura della caserma della Polizia di Stato in Genova Bolzaneto, fissando contestualmente la data del 12 ottobre 2005 quale data di inizio del relativo processo nanti la Terza Sezione del Tribunale Penale di Genova.

Piace a questa difesa riassumere la complessità e la vastità dell'istruttoria dibattimentale con le parole della requisitoria dei Pubblici Ministeri: "Venivano tenute complessivamente centocinquantasette udienze dal 12 ottobre 2005 al 30 ottobre 2007, data in cui veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale... omissis Complessivamente venivano ascoltate, nelle varie vesti (di testimoni, testimoni assistiti, indagati o imputati in procedimento connesso o collegato, consulenti e imputati) trecentonovantadue persone".

A fronte di questo impressionante dato statistico la difesa, sommessamente, ne oppone uno solo ma di soverchia importanza, che fin da ora si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte: **Nessuna delle Trecentonovantadue persone ascoltate a qualsiasi titolo, soprattutto nessuna delle oltre duecento persone offese, ha mai riferito direttamente o indirettamente che l'imputato Anna Poggi, all'epoca Commissario Capo della P.S. e seconda in grado solo al dott. Perugini tra coloro che per la P.S. si trovavano nella struttura di Bolzaneto, abbia assistito inerte a uno qualsiasi degli innumerevoli (almeno secondo l'accusa) episodi di ingiurie, violenze, trattamenti vessatori inumani e degradanti nonché ad arbitrarie ed ingiustificate applicazioni di misure di rigore non consentite dalla legge.**

Quanto sopra è reso ancora più evidente dalla semplice considerazione secondo la quale, laddove durante l'escussione dei testi, fossero emerse circostanze diverse e cioè testimonianze in ordine alla effettiva presenza della imputata a taluni di questi fatti, questo dato e non quello relativo al criterio temporale, empirico e più

adatto a forme diverse di responsabilità rispetto a quella dolosa contestata (responsabilità oggettiva), sarebbe stato utilizzato dal Tribunale quale dato rivelatore della consapevolezza in capo all'imputata stessa di tutte quelle vergognose ed indecorose situazioni che si sarebbero verificate nella caserma di Bolzaneto.

Una volta fatta questa considerazione, appare indispensabile ricostruire il ruolo e l'effettiva attività compiuta dalla Dott.ssa Anna Poggi nell'arco di tempo nel quale la stessa si è trovata ad operare all'interno della struttura di Bolzaneto.

In particolare nell'udienza del 1 ottobre 2007 la Dott.ssa Poggi ha ricostruito il periodo trascorso a Bolzaneto nei tre giorni dal 20 al 22 luglio 2001 partendo dal momento del suo arrivo nella struttura medesima. La Dott.ssa Poggi, responsabile del servizio di trattazione degli atti di eventuali fermati o arrestati ha dichiarato di essere arrivata in caserma venerdì mattina verso le 9 - 10 per andare via solo verso le ore 2 - 3 della notte insieme al Dott. Perugini. Il sabato giunse, invece, nel primo pomeriggio e rimase in Caserma fino allo stesso orario della sera prima, andando via sempre in compagnia del Dott. Perugini, immediatamente prima dell'arrivo dei c.d. "arrestati della Diaz". La domenica infine si trattenne solo poche ore, dalle ore 13 – 14 fino circa alle 15:30 – 16 del pomeriggio, per ultimare gli ultimi verbali e sbrigare i necessari incombenti.

Il suo ruolo all'interno della struttura, circostanza, peraltro, indiscussa e provata per tabulas dai vari provvedimenti amministrativi di nomina e di conferimento incarico acquisiti nel fascicolo del dibattimento, era esclusivamente quello di

responsabile del servizio di trattazione degli atti inerenti le persone arrestate o fermate tradotte a Bolzaneto, almeno fino all'intervento del Dott. Perugini, il quale, essendo il più alto in grado, le subentrò al vertice.

L'organizzazione del servizio era già stata predisposta preliminarmente dalla Squadra Mobile della DIGOS e dall'Ufficio Gabinetto della Questura di Genova, mentre in concreto le mansioni dell'imputata consistevano nel tenere i rapporti con la Questura - più precisamente con l'Ufficio di Gabinetto, la DIGOS ed il Dott. Mortola – e con la Procura della Repubblica, a cui comunicava i nomi dei fermati, oltre che con i vari Consolati in caso di arrestati stranieri. Inoltre l'imputata ha anche affermato di essersi preoccupata di contattare gli eventuali avvocati di fiducia nominati e in alcuni casi gli stessi familiari delle persone ristrette. Per questa ragione la Dott. Poggi era perennemente al telefono, rinchiusa nella sua stanza, ad adempiere queste incombenze.

L'esame dell'imputata ha portato all'evidenza anche del Collegio giudicante un fatto, peraltro, già emerso nella fase delle indagini preliminari e successivamente riscontrato da altre testimonianze (vedi per tutte quella del Dott. Crea dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova), a modesto avviso di questo difensore, di fondamentale importanza: **la Dott.ssa Anna Poggi è stata la prima a constatare l'esistenza di una chiara e rilevante lacuna organizzativa: la mancata previsione di un servizio di vigilanza delle celle nel caso, poi puntualmente verificatosi, dell'arrivo di eventuali persone fermate od arrestate.**

E non solo!

La stessa si è adoperata in tutti i modi per cercare di ovviare a questa importantissima problematica, letteralmente tempestando di telefonate l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova fino al momento in cui ottenne da uno dei funzionari, in particolare dal Dott. Crea, la disposizione orale di far fermare per la vigilanza degli arrestati e/o fermati le persone che ne avevano materialmente effettuato la traduzione nel sito.

Molto è stato detto da parte dei Pubblici Ministeri in ordine a questa circostanza; stupisce soprattutto che tale elemento, sicuramente indicativo di buona fede, di spirito di iniziativa ed altrettanto certamente in contrasto con l'animus di chi vuole, omettendo il proprio intervento, agevolare la commissione dei reati contestati, sia stato ridotto dalla pubblica accusa alla stregua di circostanza dalla valenza indiziante perché indicativa del ruolo referenziale svolto nella struttura per la Polizia di Stato.

Per ciò che concerne la consapevolezza in capo all'imputata di quanto accaduto all'interno della struttura, evidente è stato il tentativo del Pubblico Ministero, che ha esaminato la medesima all'udienza del 1 ottobre 2007, di dimostrare attraverso una ripetuta, quasi ossessiva, serie di domande specifiche, la presenza della Dott.ssa Anna Poggi in occasione di alcune delle presunte condotte vessatorie. Altrettanto ripetitive quanto nette sono state le risposte della medesima in ordine alla occasionalità della propria presenza all'esterno della stanza (la prima sulla destra per chi entra nella struttura) nella quale svolgeva per intero il proprio lavoro. L'assidua e continuativa presenza della Dott.ssa Anna Poggi nella propria

postazione all'interno della prima stanza della DIGOS è stata peraltro confermata dalle numerose testimonianze dei colleghi operanti nell'Ufficio di trattazione atti succedutesi nel corso del presente processo e dall'esame del coimputato Perugini Alessandro.

A conferma di quanto sopra (attività in concreto esercitata e costante presenza nella stanza) vengono di seguito estrapolate le seguenti dichiarazioni testimoniali:

- Deposizione Vice Questore Aggiunto **Cipriani Francesco**, ud. 28 novembre 2006.

  Domanda PM: "*Lei ricorda se in questo ufficio c'era solo il Dott. Perugini o c'erano altre persone?*"; risposta: "*C'era una marea di persone che lavoravano al computer...Mi sembra di ricordare una collega. Non c'era solo lui assolutamente*"; domanda PM: "*Ricorda la collega chi era?*"; risposta: "*Il nome no*"; domanda PM: "*Lei aveva detto che era la Dott.ssa Poggi*"; risposta: "*Sì, adesso che lei me lo ricorda sì*".

- Deposizione Ispettore Superiore P.S. **Barbieri Marco**, ud. 18 dicembre 2006.

  Domanda Difesa: "*.. omissis ..si ricorda la Dottoressa Poggi come presente sempre nella postazione sua, può riferire cosa materialmente facesse in quei giorni insomma, nel venerdì e nel sabato?*"; risposta: "*.. omissis .. era quella che... faceva capo col Gabinetto e di conseguenza so che poi tra linee*

occupate, tra... molte attività era abbastanza sovente al telefono .. omissis .."; domanda Difesa: "*Quindi lei la ricorda materialmente e quasi sempre nella sua postazione*"; risposta: "***Io me la ricordo parecchio tempo dietro al telefono a cercare di chiamare, a rappresentare problematiche, quindi... era abbastanza impegnata***"; ancora in ordine alla eventuale presenza della Dott.ssa Poggi davanti alle celle dei fermati, su domanda Difesa: "***Si ricorda di avere visto la Dott.ssa Poggi in qualche occasione davanti alle celle dei fermati?***"; **risposta: "*Assolutamente no*"**.

- Deposizione Ispettore Capo P.S. **Zampese Franco**, ud. 18 dicembre 2006.

  Domanda Difesa: "*Lei è andato più volte quindi dalla Dott.ssa Poggi o nella stanza della Dott.ssa Poggi .. omissis ..*"; risposta: "*Sì, sì, sicuramente oppure sono andato nella stanza a fianco a fare delle fotocopie, quello sì*"; domanda Difesa: "*Ha avuto modo di vedere la Dott.ssa Poggi nei momenti in cui lei chiaramente è uscito dalla sua postazione e di vedere la Dott.ssa Poggi in qualche momento nel corridoio che comunque... passare davanti alle celle degli arrestati, dei fermati?*"; risposta: "***Io non l'ho vista nel corridoio, non ho mai notato, ecco. Non lo ho notato***".

➢ Deposizione Ispettore Capo DIGOS **Del Giacco Antonio**, ud. 19 dicembre 2006.

"***La Dott.ssa Poggi si trovava…io l'ho sempre vista nella sua stanza; credo di non averla mia vista al di fuori della sua stanza, anche perché era oberata da una serie di attività abbastanza…direi irrituali ma certamente fastidiose.*** *Era sempre al telefono, doveva comunicare continuamente i numeri delle persone, che purtroppo ovviamente aumentavano, delle persone fermate, arrestate, denunciate; era, per usare un'espressione forte,* ***bombardata di telefonate****: dal Questore, dall'Ufficio di Gabinetto, dal Ministero.* ***L'ho sempre vista con il telefono in mano; ci scappava da ridere, la prendevamo anche in giro***"; domanda Difesa: "*Ecco, senta questo sia nella giornata di venerdì sia sabato?*"; risposta: "*Per quanto l'ho vista io sempre la stessa situazione ..omissis..* ***Mi ricordo che un giorno, mi pare il sabato pomeriggio, il Dott. Perugini ci propose di andare a prendere il caffè allo spaccio della caserma, lei non venne perché era impossibilitata da questo tipo di attività***"; ed ancora, su domanda Difesa: "*Senta, quindi esclude che lei si sia recata nel corridoi verso le celle, per quello che ha visto lei, chiaramente?*"; risposta: "***Per quello che mi ricordo soprattutto lo escluderei***".

- Deposizione Agente Scelto P.S. **Raschellà Enzo**, ud. 19 dicembre 2006.

  Domanda Difesa: "*Ha mai avuto occasione di vedere la Dott.ssa Poggi in giro per il corridoi davanti alle celle?*"; risposta: " ***No, mi sembra di no***".

- Deposizione Sovrintendente Capo P.S. **Pinzone Sebastiano**, ud. 19 dicembre 2006.

  Domanda Difesa: "*Ricorda di avere mai visto la Dott.ssa Poggi fuori dalla sua stanza*"; risposta: ***"No, guardi, forse era l'unica che non usciva quasi mai***".

- Deposizione Assistente P.S. **Sciutto Ornella**, ud. 19 dicembre 2006.

  Domanda Difesa: "*Ricorda di avere mai visto la Dott.ssa Poggi fuori dalla sua stanza?*"; risposta: "*No*"; domanda Difesa: "*Cioè, lei ricorda di averla vista sempre all'interno della sua stanza?*"; risposta: ***"Quel poco che ho visto sì. Io la ricordo vicino a una…cioè, seduta dietro ad una scrivania***".

- Deposizione Assistente P.S. **Giannini Sabrina**, ud. 8 gennaio 2007:

  "*A Bolzaneto siamo entrati in questa palazzina adibita, diciamo, ai fermati, siamo entrati subito sulla destra e c'era una stanza che si occupava della trattazione degli atti, per cui*

abbiamo detto che eravamo con questa ragazza, dove c'era, mi ricordo, il Commissario Poggi" e in occasione di un secondo viaggio a Bolzaneto ancora: "*no, perché forse nel secondo viaggio c'erano entrambi* (Poggi e Perugini n.d.r.) *credo, nella stanza quella lì, per cui potrebbe essere uno quanto l'altro*"; domanda PM: "*Sempre la solita stanza?*"; risposta: "*Sì, direi di sì.*"; sempre sul punto: "*assolutamente anche perché io, la Poggi, l'ho vista lì e non l'ho rivista più.* ***Quando sono andata ho bussato giusto per salutarla perché sembrava scortese, ma non mi ha neanche poi salutato da quanto era sommersa dalle carte***"; da ultimo, su domanda del PM: "*Senta un'ultima cosa. Lei, la Dott.ssa Poggi l'ha mai vista nel corridoio?*"; risposta: "*Assolutamente*"; su contestazione del PM: "*Perché quando era stata sentita sempre il 23 aprile aveva detto: « voglio precisare che comunque io la Dott.ssa Poggi l'ho sempre vista nel suo ufficio. Solo una volta in tutta la giornata l'ho vista nel corridoio*»"; risposta: "*Non lo so, magari era andata in bagno, non lo so*".

- Deposizione Ispettore P.S. **La Rosa Antonio**, ud. 20 marzo 2007.

  "*La Dott.ssa Anna Poggi, a parte l'attività che ho descritto, valutare le informative eccetera eccetera, aveva soprattutto il*

compito di mantenere i rapporti con il Pubblico Ministero di turno .. omissis .. E poi essenzialmente manteneva i collegamenti telefonici con il nostro Ufficio di Gabinetto che la ***martellava in continuazione****. Nel senso... ho detto chiaramente la Dott.ssa Anna Poggi era* ***inchiodata*** *a quella scrivania sempre a parlare al telefono"*, ed ancora *"la Dott.ssa Anna Poggi si metteva a disposizione per eventuali telefonate agli avvocati ed ai Consolati. Insomma diciamo che curava tantissimo l'oneroso aspetto burocratico di quella attività*"; in ordine alla presenza "***per quello che ricordo io la Dott.ssa Poggi la trovavo sempre sulla sua scrivania*** *.. omissis* ***.. L'ho vista essenzialmente lì forse quando si è assentata per andare a mangiare, se ci è andata, perché non lo so neanche."***

Evidente, che da quanto sopra profusamente evidenziato, in ordine alla ininterrotta presenza dell'imputata all'interno della stanza nella quale svolgeva il proprio lavoro, si ricava una prima e importante conclusione:

la Dott.ssa Anna Poggi, avendo trascorso, nella stanza assegnatale per l'espletamento del proprio incarico, la quasi totalità del tempo di permanenza nella struttura, non poteva in alcun modo autonomamente rendersi conto di ciò che si presume sia accaduto nelle altre zone della caserma.

Occorre, pertanto, esaminare se l'imputata abbia potuto percepire qualche "situazione anomala" nelle rare occasioni in cui, come la stessa ebbe a dichiarare, "per sgranchirsi le gambe" o "fumare una sigaretta" si portò all'esterno della propria stanza o se vi fu qualche segnalazione da parte di coloro, addetti alla vigilanza, loro preposti o eventualmente dei colleghi dell'ufficio trattazione degli atti, che direttamente o indirettamente si trovarono di fronte a tali situazioni.

- Esame Dott.ssa **Anna Poggi**, ud. 1 ottobre 2007.

  Domanda PM: "*Ecco ha avuto modo in qualche occasione di portarsi verso le celle?*"; risposta: "*Sì come ho già risposto penso che mi sarò mossa e spostata nelle celle forse un paio di volte il venerdì, ovviamente la mattina appena arrivai perché notai... e c'era il problema della vigilanza e forse un altro paio di volte in tutto, in tutti e due i giorni, forse una volta a salutare la Giannini, che conosco ma nulla di più*"; ed ancora a domanda del PM: "*In tutto sarò passata tra venerdì e sabato due o tre volte, due volte al venerdì, una volta al sabato se sono passata*"; domanda PM: "*Ecco se non ricorda diciamo davanti a quale cella ha avuto modo di... fino a che punto del corridoi si è portata lo ricorda?*"; risposta: "*No non ricordo assolutamente il punto, però ripeto le anticipo la domanda che sicuramente mi farà ricordo benissimo la mia immagine focalizzata su una cella sulla destra,* ***c'erano un gruppo di***

ragazzi, di sesso femminile, erano sedute in cerchio e parlavano tra di loro, questa è l'immagine che io ho e che ricordo"; domanda PM: "*Ecco altre volte diciamo in queste tre quattro volte che è passata ha altri ricordi?*"; risposta: "***Mi ricordo vagamente, però questi erano uomini, non ricordo se sulla destra o sulla sinistra, ed erano in piedi, però anche qua non so dirle che giorno e non so dirle che ora, .. omissis .. erano in piedi con la schiena contro il muro .. omissis .. le braccia erano distese lungo il corpo, il viso rivolto verso il centro, quindi comunque verso il centro della stanza, non... sicuramente non vidi nulla che attirò la mia attenzione sennò avrei chiesto qualsiasi cosa*** .. *omissis .. perché comunque se avessi notato qualcosa che poteva attirare la mia attenzione, qualcosa di particolare sarei intervenuta*".

L'Ufficio del Pubblico Ministero prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto non credibile quanto sopra riferito dalla Dott.ssa Poggi, non apparendo "verosimile" che la medesima durante i tre giorni di permanenza nel sito si sia recata presso le celle solo nelle poche occasioni menzionate e soprattutto non si sia avveduta dell'imposizione sistematica della posizione vessatoria.

La circostanza, riferita dallo stesso dott. PERUGINI all'udienza del 25/9/2008, secondo la quale il medesimo avrebbe visto in un paio di occasioni gli arrestati in piedi faccia al muro e riportata dal Tribunale nella motivazione della sentenza a

sostegno della consapevolezza in capo al medesimo delle presunte posizioni vessatorie, non può essere usata in modo indiretto per "presumere" che anche la dott.ssa POGGI abbia assistito a situazioni del genere, atteso che non si comprende perché vi debba per forza essere una identità tra ciò che vide nelle celle il Dott. Perugini in un determinato momento e quello che invece riscontrò, peraltro, forse anche in altre celle e in un altro momento la Dott.ssa Poggi; sul punto vi sono, inoltre, le numerose testimonianze di altri componenti dell'Ufficio Trattazione Atti che confermano quanto dichiarato dall'imputata medesima, rendendo del tutto irrilevante l'ipotesi, peraltro costruita sul nulla e ben rappresentata dall'uso del periodo ipotetico e dell'espressione "non è verosimile", formulata dai PM ed accettata dal Tribunale.

Abbiamo già riportato le numerose dichiarazioni degli agenti operanti nell'Ufficio trattazione atti e di altro personale della Polizia di Stato che ribadiscono la costante presenza dell'imputata nella propria stanza e, quasi mai, all'esterno di essa; di seguito ed in breve verranno riportate le dichiarazioni rese da questi stessi soggetti in ordine a ciò che notarono in occasione del loro passaggio davanti alle celle, in particolar modo con riferimento alle diverse posizioni tenute dalle persone arrestate.

- Deposizione Dirigente P.S. **Gaeta Giorgio**, ud. 24 gennaio 2006.

  Su contestazione della Difesa: "*Ricordo che davo un'occhiata all'interno delle celle,* ***ricordo di avere visto delle persone***

sedute alcune sdraiate, altre ancora in piedi, *ho visto delle persone che presentavano delle medicazioni .. omissis ..*".

- Deposizione Ispettore P.S. (Ufficio Trattazione Atti) **Norville Roberto**, ud. 1 dicembre 2006.

  A domanda della Difesa: "*Non ha mai potuto osservare se lungo il corridoio vi erano persone che stavano in piedi con le mani appoggiate al muro?*"; risposta: "***No non ho mai visto nulla***"; a domanda del Presidente: "*Lei durante la sua permanenza a Bolzaneto ha sentito rumori suoni di vario genere?*"; risposta: "*Diciamo era un ambiente frequentato da molte persone cioè non può essere silenzioso, però non ho sentito niente di particolare... che destasse il mio interesse diciamo e la mia attenzione*"; domanda Presidente: "*Per caso ha sentito suonerie, canzoni*"; risposta: "*No forse qualche cellulare che squillava, io non ricordo*".

- Deposizione Vice Sovrintendente P.S. (Ufficio Trattazione Atti) **Troisi Pasquale**, ud. 1 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Quando lei vede dentro a queste celle, in che posizione stanno questi?*"; risposta: "***Erano tutti in piedi, alcuni può darsi che erano seduti, cioè nel senso adesso non mi ricordo se erano in piedi o seduti, erano piene***"; domanda Difesa: "*Quando lei passava nel corridoio accompagnando*

questi ragazzi, per fare fotosegnalamento o comunque per portarli nell'ufficio per gli atti che dovevate poi predisporre, questi ragazzi venivano accompagnati in che modo .. omissis .. non dovevano avere la testa china e non guardare?"; risposta: "***Che io mi ricordi io li ho portati tranquillamente senza far chinare la testa***".

- Deposizione Sovrintendente P.S. (Ufficio Trattazione Atti) **Zanotto Giampaolo**, ud. 4 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Le due volte che era stato nella cella, c'era tanta gente?*"; risposta: "*No, all'inizio c'era un paio di persone*"; domanda PM: "*All'inizio quando?*"; risposta: "*All'inizio, quando sono andato, la prima volta c'erano un paio di persone, ricordo che mi sono rivolto ad una ragazza, aveva bisogno di un bicchiere, di una cosa da ragazza e la seconda ho (inc.) presumo il giorno dopo, nel tardo pomeriggio e c'erano più persone*"; domanda PM: "*Ma tipo per intenderci?*"; risposta: "*7-8 persone*"; domanda PM: "*Ecco la prima volta quando c'erano solo due persone come erano? In che posizione erano 'sti arrestati?*"; risposta: "*Erano, stavano chiacchierando tra di loro*"; domanda PM: "*Ma erano in piedi, seduti?*"; risposta: "*In piedi*"; domanda PM: "*In piedi?*"; risposta: "***In piedi uno di fronte all'altro che***

parlavano tra di loro"; domanda PM: "*Ma in fondo alla stanza contro il muro? .. omissis .. erano nel centro della stanza diciamo?*"; risposta: "*Più o meno sì*"; domanda PM "*Ed invece la seconda volta?*"; risposta: "***Erano quasi tutti seduti per terra***"; domanda PM: "*Nel senso che c'era qualcuno in piedi?*"; risposta: "***Qualcuno in piedi che parlava sempre con qualcun altro***"; domanda PM: "*Ma in piedi contro il muro?*"; risposta: "*No*"; ed ancora su domanda della Difesa: "*In sua presenza sono avvenuti atti di violenza o di minaccia nei confronti degli arrestati o dei fermati?*"; risposta: "***No, che sappia io no. In mia presenza no***"; domanda Difesa: "*Lei qua parlava delle sue apparizioni delle celle nel corridoio. Quando è andato nelle celle ha visto persone con la faccia rivolta al muro, con le mani in alto poggiate al muro, con le gambe divaricate?*"; risposta: "***No, non lo ho visto***"; domanda Difesa: "*Ha sentito grida di aiuto, grida di...*"; risposta: "***Se avessi sentito sarei... non ho sentito***".

- Deposizione Vice Sovrintendente (Ufficio Trattazione Atti), **Benedetti Cesare**, ud. 4 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Ecco lei ricorda se si è recato lei nelle celle o sono stati condotti nella stanza gli arrestati?*"; risposta: "*A volte sono stati condotti nella stanza, mi sembra un paio di*

volte, adesso non ricordo i giorni esatti, sono andato io nella cella, nelle celle"; domanda PM: "*Ricorda quante volte c'è andato?*"; risposta: "*Penso un paio di volte*"; domanda PM: "*In che posizione li ricorda?*"; risposta: "***C'era qualcuno che... potevano stare, diciamo così, seduti o appoggiati al muro e così via***"; domanda PM: "*Quindi ricorda qualcheduno seduto o appoggiato al muro?*"; risposta: "***Sì sì sì .. omissis .. probabilmente ce ne erano alcuni che erano anche al centro della stanza e così via, e alcuni appoggiati, ma in piedi, anche appoggiati diciamo tipo con la spalla, non so***"; ed ancora su domanda della Difesa: "*Ricorda di avere visto all'interno delle celle arrestati o fermati in piedi con la fronte rivolta al muro, le mani appoggiate al muro e le gambe divaricate?*"; risposta: "***Nel paio di volte che sono andato io non ho ravvisato questo tipo di situazione***".

- Deposizione Sovrintendente P.S. (Ufficio Trattazione Atti), **Tripisciano Ivano**, 4 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Le faccio ancora una domanda: lei materialmente c'è mai andato nei corridoio, nelle celle?*"; risposta: "*Nelle celle non più di tre volte, due o tre volte per quello che posso ricordare*"; domanda PM: "*Due tre volte ecco, c'è andato il venerdì o il sabato?*"; risposta: "*Non lo so*";

domanda PM: "*Quante persone c'erano in queste celle più o meno?*"; risposta: "*Quando ci sono stato una decina*"; domanda PM: "*Erano divisi uomini e donne o erano tutti uomini?*"; risposta: "*Mi sembra che le celle per le donne erano sulla sinistra e quelle sulla destra erano per gli uomini*"; domanda PM: "*In che posizione erano gli arrestati dentro la cella? Come li ha visti? Erano in piedi, seduti?*"; risposta: "***C'erano seduti, alcuni in piedi***"; domanda PM: "*In piedi come, in che posizione?*"; risposta: "***Appoggiati***".

- Deposizione Ispettore Capo DIGOS **Del Giacco Antonio**, ud. 19 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Quando è andato in questa cella in che posizione erano gli arrestati*"; risposta: "***Bè taluni erano in piedi, taluni erano con le spalle appoggiate alla parete .. omissis .. Alcuni erano appoggiati con il volto contro il muro, ricordo che altri erano appoggiati di spalle***".

- Deposizione Agente Scelto P.S. **Raschellà Enzo**, ud. 19 dicembre 2006.

  Domanda PM: "*Le volte che è andato in cella, per quello che sono i suoi ricordi, in che posizione erano le persone presenti nella cella?*"; risposta: "***Diverse posizioni .. omissis .. qualcuno era seduto qualcuno era in piedi .. omissis ..***

qualcuno magari era... magari lo stavano perquisendo, quindi magari era faccia al muro perché nel frattempo era arrivato e c'era il collega che lo perquisiva"; domanda PM: "*Ha mai avuto occasione di vedere la Dott.ssa Poggi in giro per il corridoio davanti alle celle?*"; risposta: "***No mi sembra di no***".

- Deposizione Sovrintendente Capo P.S. **Pinzone Sebastiano**, ud. 19 dicembre 2006.

  Su contestazione della Difesa: "***All'interno della cella c'erano 10-15 persone circa, metà che erano seduti a terra, altri erano in piedi appoggiati con le spalle al muro. Le mani mi sembra che fossero normali, in tasca, non c'era nessuno che si lamentava***".

Queste numerose testimonianze delle persone che per qualsiasi ragione hanno avuto la possibilità e l'occasione di recarsi nel corridoio della caserma e nella zona antistante le celle, hanno sostanzialmente confermato quanto dichiarato dall'imputata. Si potrà, in modo semplicistico peraltro, obiettare che si tratta di dichiarazioni rese da personale della Polizia di Stato e quindi di parte. **A chi sostenga questo, questa Difesa risponde in primo luogo che le testimonianze, da qualsiasi parte provengano, hanno una valenza probatoria sicuramente più elevata di una presunzione basata sul sillogismo più volte espresso con il concetto: "Chi c'era ha sicuramente visto e capito quello che stava**

accadendo", ed inoltre che non è colpa di questa difesa se la pubblica accusa, in quattro anni di indagine e oltre due di processo, avendo a disposizione la testimonianza di centinaia di persone, la maggioranza delle quali parti offese, non è riuscita a dimostrare la presenza dell'imputata, che per ragioni di sesso, funzioni dirigenziali svolte e caratteristiche fisiche, non poteva certo passare inosservata, nei momenti in cui ripetutamente e sistematicamente si sarebbero verificate le presunte attività delittuose o che tali situazioni siano state comunque riferite alla medesima.

Non appare casuale, infatti, che, sul punto presenza degli imputati nella zona in prossimità delle celle, le uniche testimonianze fornite dai Pubblici Ministeri riguardino in realtà solo ed esclusivamente l'imputato Perugini e non anche la nostra assistita (confronta Requisitoria PM, Cap. VI, pag. 34, dich. Astrici, Raschellà e Del Giacco).

Una volta conclusa l'analisi dell'istruttoria dibattimentale, occorre rielaborarne gli esiti alla luce di quegli elementi di diritto che devono essere considerati dei criteri guida al fine di rilevare se la condotta dell'imputato integri o meno la fattispecie incriminatrice contestata.

Non bisogna dimenticare, infatti, che le imputazioni a carico della dott.ssa Anna POGGI, relative al reato di cui all'art. 608 c.p., contestato a titolo di continuazione, si sostanziano in una serie di condotte di tipo esclusivamente omissivo. Ed infatti secondo la ricostruzione degli eventi proposta dall'accusa e sposata dal Tribunale, gli appartenenti al c.d. "livello apicale", funzionari della

Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, tra cui, appunto, la nostra assistita, concorrendo nel reato ex art. 40 cpv. c.p. e cioè "non impedendo un evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire", avrebbero sottoposto a misure di rigore non consentite le persone che si trovavano nella caserma di Bolzaneto in qualità di arrestati o fermati.

Già nel corso della propria discussione in sede dibattimentale, questa Difesa ha indicato alcune delle linee guida che devono essere seguite allorché sia necessario analizzare fattispecie di reato quali quelle sopra delineate, evidenziando la particolare attenzione che si deve prestare all'individuazione dell'elemento soggettivo, con riguardo alla dicotomia rappresentazione e volontà, in materia di condotte di tipo omissivo. In via preliminare e assolutamente prodromica è opportuno sottolineare, innanzitutto, come l'accertamento del dolo costituisca, senza ombra di dubbio, il momento di maggiore difficoltà e complessità all'interno di un processo, essendo necessario ricostruire ed oggettivizzare una dimensione eminentemente interiore, non suscettibile di percezione sensoriale. Ancora più evidente è l'importanza di tale rilievo allorché ci si trovi di fronte a quella situazione che in latino viene definita come un "non agere", un non fare, poiché se l'azione rappresenta solitamente una estrinsecazione dell'elemento psichico nel mondo esterno, da una "non azione" non è altrettanto immediatamente ricavabile l'elemento interiore.

Un altro fondamentale aspetto normativo da analizzare nel reato omissivo è costituito dall'"evento", la cui verificazione il titolare della c.d. "posizione di garanzia" è obbligato ad impedire.

Scorrendo le pagine della requisitoria del PM si ha la sensazione che tutte le varie e numerose ipotesi di reato verificatesi ai danni degli "internati" nella caserma di Bolzaneto, diventino, allorché si analizza la condotta dei c.d. "soggetti apicali", un evento unico, una sola generica "situazione diffusa di illiceità" che doveva in qualche modo, non si sa bene come, essere impedita dai funzionari; peraltro, in tal senso i pubblici ministeri prima e lo stesso Tribunale successivamente, si sono ben guardati dall'individuare ed indicare le condotte alternative che gli "apicali" avrebbero dovuto tenere.

Che questo sia il modo di procedere utilizzato dalla Pubblica Accusa e fatto proprio dal Giudice di prime cure è reso ancor più evidente allorquando questi incentrano la loro analisi sull'elemento soggettivo di tale reato, in particolar modo nel momento in cui si pretende di collegare la "consapevolezza" degli "apicali" non ai singoli episodi delittuosi (o almeno ad alcuni di questi, con centinaia a disposizione), ma alla generica, diffusa e consistente situazione di continua vessazione ai danni degli arrestati ed internati.

La conseguenza di questa stortura nel modo di procedere risulta ben evidente laddove, come nel caso della dott.ssa Anna Poggi, per certificarne la condotta omissiva costituente reato non si sia evidenziata la consapevolezza della medesima derivante dall'aver presenziato a singoli episodi ben determinati di

vessazione; si è costruito, invece, un criterio del tutto privo di qualsiasi aderenza al terreno del diritto in forza del quale la presenza dell'imputata nella caserma per "un arco di tempo apprezzabile e con un carattere di continuità (all'incirca un turno di lavoro, cioè sei-otto ore)", costituirebbe di per sé la prova della percezione, da parte della medesima,della situazione generica di illegalità.

Ebbene questo criterio è contrario sia alla logica del buon senso che ai principi fondamentali del diritto!

La contrarietà al comune buonsenso sta nel fatto, e sotto questo profilo non si può non convenirne con quel difensore che lo aveva giustamente affermato nelle proprie conclusioni, che si può avere la percezione del verificarsi dei reati anche restando solo pochi minuti in un luogo e non averne la percezione restando per ore in altro luogo.

Ancora più chiara è l'irricevibilità di tale criterio sul piano normativo in quanto l'utilizzazione di un criterio temporale per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo, introdurrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva nel diritto penale al di fuori dei casi tassativamente preveduti dalla legge.

A parere di questo difensore inoltre non appare corretto impostare la questione della responsabilità degli imputati c.d. "apicali" come se si fossero trovati di fronte ad unico grande evento (la situazione di illegalità diffusa) da impedire in forza della loro posizione di garanzia, anziché, come invece avvenuto a Bolzaneto, a tanti eventi diversi nei confronti di tante persone diverse.

Con la conseguenza che risulterebbe integrata una compartecipazione ex art. 40 del pubblico ufficiale al reato di cui all'art. 608 c.p. ogniqualvolta la sua condotta omissiva avesse agevolato o non impedito la commissione da parte di altri di ogni singola restrizione arbitraria della libertà degli arrestati.

Che così stiano le cose risulta, per tabulas, dal semplice esame del capo d'imputazione in cui è contemplato l'istituto della continuazione dei reati ex art. 81 cpv. c.p. per ogni singola fattispecie di reato cagionata ai danni dei soggetti passivi.

Ma vi è di più!

I Giudici della III Sezione del Tribunale di Genova, nella sentenza che qui si impugna, hanno assolto la dott.ssa Anna POGGI dal reato di cui all'art. 323 c.p. contestato al capo 6) della rubrica della sentenza perché il fatto non costituisce reato.

La motivazione che accompagna tale giudizio assolutorio lascia francamente stupefatti, se rapportata a quella di condanna per il reato di cui all'art. 608 c.p.!

Chiunque, infatti, si trovasse a leggere tali note rischierebbe di considerare le stesse come destinate ad un altro evento e non ai medesimi fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto.

Tale è infatti la distanza tra le considerazioni espresse dal Tribunale in ordine al giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 608

c.p. e quello relativo al giudizio di assoluzione nei confronti della stessa imputata per il reato di cui all'art. 323 c.p..

E' vero e va concesso al Tribunale che si tratta di due fattispecie di reato distinte anche per il bene giuridico tutelato, ma non può non convenirsi che esse in realtà intervengono, anche per la stessa Pubblica Accusa, a sanzionare due aspetti diversi di un'unica condotta, che sarebbe stata tenuta dai soggetti cosiddetti apicali. Ed invece, nel leggere la motivazione della sentenza, sembra di trovarsi di fronte a due condotte distinte, a due realtà diverse ma soprattutto a due persone diverse, quasi dott. Jekill e mister Hyde.

Il Tribunale, infatti, in questa parte della motivazione non fa altro che fare proprie tutte quelle considerazioni che questa Difesa aveva già esposto in sede di discussione e che sono state sopra riproposte: ecco quindi che si sottolinea come le "uscite" della dott.ssa POGGI dalla propria stanza abbiano rivestito il carattere di "*episodi sporadici e di non lunga durata*", come peraltro concordemente risulta dalle "*deposizioni dei funzionari e agenti di P.S. ascoltati in dibattimento*" ed è quindi "*ragionevole nutrire un dubbio*" sul fatto che "*durante i suoi rari accessi al corridoio, l'imputata non abbia potuto percepire alcun episodio violento o di ingiuria nei confronti delle persone ristrette nelle celle*".

Il perché questo ragionamento non possa essere riproposto in relazione alla constatazione da parte della medesima delle posizioni vessatorie presumibilmente imposte e quindi in ordine all'imputazione di cui all'art. 608 c.p. resta francamente inspiegabile.

Sotto questo profilo, ancor più incredibili, sono le considerazioni espresse dal Tribunale a proposito della insussistenza in capo alla POGGI del dolo del reato di cui all'art. 323 c.p..

Vengono, infatti, enumerati dai Giudici diversi episodi che pacificamente hanno visto l'imputata distinguersi in positivo per il proprio intervento; ecco quindi che viene riportato quasi come un encomio, il fatto che l'imputata fu la prima e l'unica a porsi il problema della vigilanza degli arrestati, con le già ricordate telefonate al dott. CREA e al dott. SALVO dell'Ufficio di Gabinetto della Questura, di seguito viene fatta menzione dell'intervento della medesima a favore di una parte lesa, BERSANO Davide, per far cessare la condotta minacciosa e derisoria tenuta da alcuni agenti nei confronti di quest'ultimo nel piazzale della caserma.

Vale la pena di riportare le parole del Tribunale che chiosa questa parte della motivazione con le seguenti parole: "*Questi comportamenti tenuti dalla POGGI contrastano, evidentemente, come già si è notato a proposito della posizione di PERUGINI, con la presenza, in lei di una deliberata volontà di non impedire la perpetrazione di atti di violenza e di umiliazione nei confronti delle persone trattenute nelle celle allo scopo di arrecare loro un danno, vuoi sotto il profilo dell'integrità fisica che della dignità e del decoro personali: si giustifica, quindi, l'assoluzione della POGGI dal delitto ascrittole al capo 6 della rubrica per insufficienza della prova dell'esistenza dell'elemento psicologico di detta*

fattispecie criminosa e, conseguentemente, perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 cpv c.p.".

Quanto sopra contrasta in modo stridente con il giudizio di condanna espresso dal Tribunale medesimo soltanto poche pagine prima in occasione dell'imputazione di cui al capo 7, quella relativa all'art. 608 c.p..

L'ipotesi che in un determinato momento, un funzionario di polizia sia attivo e solerte, andando anche oltre quelle che sono le sue mansioni di ufficio per la risoluzione di situazioni di disagio anche di persone arrestate e fermate, e un istante dopo, in modo che definiremmo schizofrenico, quello stesso funzionario di Polizia si giri dall'altra parte di fronte a condotte vigliacche e abusive nei confronti di persone in stato di minorata difesa, è cosa per Noi incomprensibile e che, d'altra parte, nemmeno questo Tribunale è riuscito a spiegarci, con una motivazione che appare caratterizzata da una manifesta illogicità intrinseca.

Si insiste pertanto affinché Codesta Illustrissima Corte, accogliendo il presente motivo di gravame, assolva la dott.ssa Anna POGGI dal reato contestatole al capo 7 della rubrica della sentenza, quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.

II

In subordine si lamenta l'eccessività della pena base inflitta, del relativo aumento per la continuazione interna e la mancata concessione delle

circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. da parte dei Giudici di prime cure, i quali avrebbero dovuto, al contrario, contenere negli stretti limiti edittali la pena base prevista ed il relativo aumento per la continuazione, applicare la massima diminuzione prevista per tale attenuante nonché concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna stessa.

Il Tribunale di Genova ha comminato alla dott.ssa POGGI, per il reato di cui all'art. 608 c.p., una pena di poco inferiore al massimo edittale previsto dalla legge, commisurando a tale criterio l'aumento di pena previsto per la continuazione, precludendole, in forza di ciò, l'applicazione dei benefici di legge di cui all'art. 163 c.p..

L'evidente severità del trattamento sanzionatorio riservato all'odierna appellante è stata motivata dal Collegio giudicante in ragione di "*comportamenti violenti e inumani da parte di coloro che erano preposti alla custodia od alla cura delle persone*", considerando, in particolare, l'elemento soggettivo dei soggetti agenti come caratterizzato da "*dolo qualificato, poiché non si è trattato di condotte isolate e limitate bensì estese, ad opera di più soggetti, in un arco temporale protratto e in danno di numerose persone*"; siffatti elementi hanno indotto, quindi, i Giudici di prime cure a ritenere che "*la pena deve essere opportunamente parametrata, anche laddove i responsabili siano privi di precedenti penali, in misura superiore al minimo edittale e così anche gli aumenti per la*

continuazione, correlati ai medesimi criteri, vanno commisurati in misura adeguata".

Orbene simili conclusioni del tutto generiche appaiono, a parere di questa Difesa, francamente irricevibili se rapportate alla situazione processuale dell'imputata, la quale è stata ritenuta colpevole del reato ascrittole esclusivamente a titolo di responsabilità omissiva ex art. 40 cpv., senza che mai durante lo svolgimento di tale processo le venisse contestata in alcun modo una qualsivoglia condotta attiva, in particolare comportamenti vessatori e lesivi della dignità delle persone arrestate o fermate poste sotto la sua responsabilità.

Occorre precisare, inoltre, la circostanza, acquisita agli atti del dibattimento, che l'imputata POGGI in più occasioni si è adoperata attivamente per far cessare comportamenti lesivi della dignità delle persone trattenute a Bolzaneto, oltre ad essere l'unica, elemento ben più significativo in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 608 c.p., a porsi il problema della vigilanza degli arrestati all'interno delle celle, in quanto una simile problematica non era stata prevista neppure dal magistrato coordinatore dei siti di detenzione provvisoria di S. Giuliano e Bolzaneto, dott. Alfonso SABELLA.

E' lo stesso Tribunale, d'altronde, a riconoscere che simili comportamenti "*contrastano, evidentemente, ... con la presenza, in lei, di una deliberata volontà di non impedire la perpetrazione di atti di violenza e umiliazione nei confronti delle persone trattenute nelle celle allo scopo di arrecare loro un danno, vuoi sotto il profilo dell'integrità fisica che della dignità e del decoro personali*".

Alla luce di queste considerazioni, seppur espresse in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. ma estendibili a parere di questa difesa all'ipotesi di cui all'art. 608 c.p., non si riesce comprendere, pertanto, da quali indici esteriori desumibili dalla condotta posta in essere dall'imputata, i Giudici abbiano potuto ricavare la prova di un "*dolo qualificato*", atteso che, come Loro Stessi scrivono, "*a fronte della circostanza che anche la Poggi, per sua stessa ammissione, ebbe a recarsi non meno di due volte presso le celle, sta il fatto che, anche a voler ritenere che dette visite siano state più frequenti, si è, pur sempre, trattato di episodi sporadici e di non lunga durata*".

Del tutto incomprensibile, se non in un'ottica di una scelta punitiva "esemplare", che non può trovare alcun consenso in questa Difesa, la scelta operata dal Tribunale di non concedere ad alcuno degli imputati le cosiddette attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..

In questo contesto, appare già criticabile e non condivisibile la riunione, operata dal Tribunale, delle varie posizioni del personale operante all'interno della struttura in un unico blocco, quasi che non vi siano state differenze tra le singole condotte e le conseguenti responsabilità degli stessi.

Un tale modo di procedere ha penalizzato e penalizza coloro che, come l'appellante, non hanno svolto alcun servizio di vigilanza diretta delle persone arrestate e, quindi, sono sicuramente in una posizione diversa da chi, per ragioni di servizio, si è trovato nei luoghi dove si sarebbero verificate le presunte vessazioni.

Bene avrebbero fatto, quindi, i Giudici di I° Grado a valutare le singole situazioni personali e di conseguenza concedere o meno, a seconda del caso, se meritevoli, le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p..

Per ciò che concerne la dott.ssa POGGI, considerando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la sua assoluta incensuratezza, l'encomiabile stato di servizio, il comportamento processuale e la disponibilità dimostrata dalla medesima nei confronti dei magistrati, sottoponendosi ad interrogatorio nella fase delle indagini preliminari ed al proprio esame durante il dibattimento, la concessione delle "attenuanti generiche" avrebbe dovuto costituire un vero e proprio diritto!

Atteso quanto sopra profusamente evidenziato, il Tribunale avrebbe dovuto, pur nella denegata ipotesi di condanna dell'appellante, concedere le attenuanti generiche, applicando la massima riduzione sulla pena base prevista per il reato di cui all'art. 608 c.p., dopo aver operato un minimo aumento a titolo di continuazione, e, sulla base di un giudizio prognostico sicuramente favorevole, sospendere condizionalmente la stessa e concedere la non menzione della condanna.

III

Sugli interessi civili

Il Tribunale ha liquidato a favore delle parti civili indicate nell'elenco che segue una provvisionale immediatamente esecutiva il cui importo, per comodità di lettura, è stato emarginato a fianco della relativa parte civile:

Arculeo	10000 €
Arecco	10000 €
Aveni	10000 €
Alfarano	10000 €
Amodio	15000 €
Anerdi	10000 €
Arrigoni	10000 €
Benino A.	10000 €
Benino C.	10000 €
Borgo	10000 €
Bonnecase	10000 €
Battista	10000 €
Benetti	10000 €
Berti	10000 €
Bistacchia	10000 €
Bussetti	10000 €
Bersano	10000 €
Cairoli	10000 €
Carcheri	10000 €
Chicarro	10000 €
Callieri	10000 €
Camandona	10000 €
Cuccadu	10000 €
Cuccomarino	10000 €
Delfino	10000 €
Dionisi	10000 €
Di Biaso	10000 €
Doring	10000 €
D'Avanzo	10000 €
De Florio	10000 €
De Munno	10000 €
De Vito	10000 €
Dellacorte	10000 €
Devoto	10000 €
Di Maddalena	10000 €
Dubreuil	10000 €
Ender	10000 €
Ferrazzi	10000 €

Franceschin	10000 €
Flagelli	10000 €
Fornasier	10000 €
Germanò	10000 €
Ghivizzani	10000 €
Graf	10000 €
Gagliastro	10000 €
Grippaudo	10000 €
Guidi	10000 €
Ighina	10000 €
Iserani	10000 €
Le Bouffant	10000 €
Laconi	10000 €
Larroquelle	10000 €
Laval	10000 €
Lorente	15000 €
Lupi	10000 €
Lungarini	10000 €
Manganelli	10000 €
Merlino	10000 €
Manganaro	10000 €
Massagli	10000 €
Menegon	10000 €
Morozzi	10000 €
Morrone	10000 €
Nebot	10000 €
Otero	10000 €
Percivati	10000 €
Partesotti	10000 €
Pasolini	10000 €
Passiatore	10000 €
Persico	10000 €
Pfister	10000 €
Pignatale	10000 €
Rossomando	10000 €
Rossomando	10000 €
Repetto	10000 €
Rostellato	10000 €
Ruber	10000 €
Ruggiero	10000 €
Schenone	10000 €
Sesma	10000 €
Subri	10000 €
Santoro	10000 €

Schatti	10000 €
Scordo	10000 €
Spingi	10000 €
Tabbiach	15000 €
Tangari	10000 €
Valguarnera	10000 €
Vie	10000 €
TOTALE	**905000 €**

L'onere del pagamento di tale considerevole somma di denaro è stato posto a carico dell'odierna appellante, in alcuni casi in solido con il responsabile civile, Ministero degli Interni.

Gli importi delle singole provvisionali sono stati determinati dal Tribunale con una motivazione tanto scarna quanto apodittica, facendo riferimento a "*quanto emerso nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale*", senza precisare in alcun modo i parametri attraverso i quali deve essere ritenuto provato il danno, quantomeno sino all'ammontare delle somme liquidate.

Si chiede pertanto che, Codesta Ecc.ma Corte, previa eventuale sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.p., essendo evidenti i gravi motivi di pregiudizio cui è esposta l'imputata, che giustificano l'invocata inibitoria, voglia revocare il capo della sentenza concernente la liquidazione delle somme provvisionali immediatamente esecutive in favore delle parti civili ut sopra indicate.

Con fiducia ed ossequio.

Genova, 7 gennaio 2009

Avv. Umberto PRUZZO